

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteria determinati dalla Giunta provinciale per la quantificazione dell'indennità per l'attività commerciale prevista dall'articolo 20bis, comma 2, della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, in caso di procedura espropriativa.

Il giorno 11 Aprile 2008 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

Lorenzo Dellai

Presenti:

VICE PRESIDENTE

Margherita Cogo

ASSESSORI

Remo Andreolli

Marco Benedetti

Oliva Berasi

Ottorino Bressanini

Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Franco Panizza

Gianluca Salvatori

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore espone quanto segue.

L'articolo 39 della Legge Provinciale 22 marzo 2001 n. 3 ha aggiunto, nella Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, l'articolo 20bis rubricato: "indennità per l'attività commerciale".

Con tale disposizione il legislatore provinciale ha previsto e normato un'ulteriore indennità aggiuntiva la cui corresponsione spetta al titolare d'impresa, iscritta nel registro delle imprese, nell'ipotesi in cui l'espropriazione abbia ad oggetto beni

immobili "adibiti da almeno un anno a un pubblico esercizio o ad un'attività commerciale al dettaglio".

L'articolo in discussione da un lato disciplina compiutamente le modalità di calcolo dell'indennità, per l'attività commerciale, dovuta in relazione all'espropriazione totale dell'immobile dall'altro rinvia, qualora l'esproprio sia parziale, per la quantificazione della stessa indennità ad una deliberazione della Giunta provinciale.

Sul punto recita, infatti, il II comma dell'articolo 20bis: "...qualora i beni siano espropriati solo parzialmente, l'indennità è proporzionalmente determinata sulla scorta di una perizia tecnica asseverata a tal fine prodotta dall'interessato e sulla base dei criteri determinati dalla giunta provinciale con propria deliberazione. In nessun caso l'indennità può essere superiore a quella che spetterebbe ai sensi del comma 1" (ovvero quella prevista per l'esproprio totale).

La Giunta provinciale con l'adozione del presente provvedimento attuerà il dettato normativo del II comma del nominato articolo 20bis.

Per il conseguimento di tale obiettivo la Giunta provinciale aveva già provveduto, peraltro, con propria deliberazione di data 19 novembre 2001 n. 3025, ad affidare un incarico di consulenza al dottor Claudio Toller, incarico avente ad oggetto - appunto - l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennità ex articolo 20bis nel caso di espropriazione parziale.

Sulla base delle risultanze cui è pervenuto il dottor Claudio Toller a conclusione del rapporto collaborativo di consulenza, si propone l'approvazione dell'allegato A), recante i criteri per la determinazione dell'indennità ai sensi del comma 2 dell'articolo 20bis della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

I criteri approvati con il presente provvedimento si applicano anche ai casi in cui nel corso della procedura espropriativa, sia essa già conclusa o sia in corso di conclusione, il titolare dell'impresa, avente diritto, abbia formalizzato nel termine (decadenziale) e nei modi prescritti dal comma 3 dell'articolo 20bis L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 la richiesta di corresponsione dell'indennità per attività commerciali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista la L. P. 19 febbraio 1993, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità";
- visto l'articolo 39 della L.P. 22 marzo 2001 n. 3;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l'allegato A) recante i criteri per la determinazione dell'indennità ai sensi del comma 2 dell'articolo 20bis della L.P. 19

ELEMENTI AZIENDALI		PESI
Negozi o pubblico esercizio		10
Magazzini, depositi annessi e parcheggi coperti (interni all'immobile);	commercio minuto	3
	pubblico esercizio	2
magazzini e depositi non annessi	commercio minuto	2
	pubblico esercizio	1
Cortili, parcheggi esterni e piazzali ad uso esclusivo	senza altri spazi comuni idonei, reperibili su superfici già di proprietà	2
	con altri spazi comuni idonei, reperibili su superfici già di proprietà	1

La superficie che si ottiene utilizzando i pesi numerici dati rappresenta la superficie virtuale espropriata.

L'indennità da doversi corrispondere è data dal rapporto tra la superficie virtuale espropriata e la superficie virtuale dell'intero affitto.

Casi di espropriazione e corresponsione dell'indennità per attività commerciale:

Esproprio per intero della sola superficie del negozio o pubblico esercizio.

Qualora sia espropriata solamente ma per intero la superficie del negozio o pubblico esercizio, l'indennità sarà corrisposta integralmente ovvero indennizzando anche le aree adibite a depositi o cortili posto che venendo meno la superficie del negozio o pubblico esercizio viene a mancare il presupposto per la prosecuzione dell'attività commerciale.

Le aree adibite a depositi o cortili non saranno indennizzate nell'eventualità che esse siano comunque suscettibili di un ulteriore, remunerativa, destinazione economica.

Esproprio di parte della superficie di uno o di più elementi aziendali a), b) e c).

Qualora sia espropriata parzialmente la superficie del negozio o pubblico esercizio, del cortile o del piazzale ad uso esclusivo dell'azienda ovvero dei magazzini e depositi di essa, l'indennità sarà, in applicazione del criterio equitativo, proporzionale alla corrispondente parte di superficie espropriata.

nel caso in cui oggetto di espropriazione parziale sia il negozio o pubblico esercizio non si applica il criterio equitativo dell'indennità proporzionale alla corrispondente parte di superficie espropriata, quando:

1. la diminuzione della superficie per causa di esproprio non rende possibile la prosecuzione dell'attività commerciale anche in relazione a disposizioni su superfici minime.

In tale caso è corrisposta l'intera indennità.

2. la diminuzione della superficie per causa di esproprio non rende conveniente la prosecuzione dell'attività commerciale ed il titolare di essa chiude l'esercizio.

In tale caso è corrisposto l'80% dell'intera indennità.

3. la diminuzione della superficie per causa di esproprio costringe il titolare dell'impresa a rinunciare a tabelle merceologiche significative costituenti almeno il 30% del fatturato.

In tale caso è corrisposta la corrispondente percentuale all'intera indennità.